

udienza del 10 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 11 novembre 2011 presso la Corte d'appello di Potenza, MAGGIO Anselma Anna, MAGGIO Cristina, PAPADIA Giovanni, BIASCO Antonio, BIASCO Dante e GNONI Augusto, chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata della procedura concernente il fallimento della Venturi Investimenti S.p.A. (già Me.Fi S.p.A.), iniziata con dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Lecce in data 11 ottobre 1993 e non ancora conclusasi alla data della domanda;

che l'adita Corte d'appello, considerata ragionevole una durata di sei anni, riteneva che fosse indennizzabile un ritardo di dodici anni nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, dovendosi individuare l'inizio del



procedimento per ciascun creditore nella data di insinuazione al passivo, e riteneva, altresì, che ai ricorrenti potesse essere liquidato un indennizzo di euro 6.900,00, determinato sulla base del criterio di 500,00 euro per anno di ritardo per i primi tre anni, e di 600,00 euro per i successivi;

che, peraltro, in applicazione delle disposizioni modificative della legge n. 89 del 2001, introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, riteneva che l'ammontare dell'indennizzo liquidato in concreto non dovesse superare il valore della causa presupposta, e adottava il criterio della minor somma tra quella indicata come ammessa al passivo e quella liquidabile in astratto;

che avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi;

che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, 112 cod. proc. civ. e 2056 cod. civ., nonché vizio di motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia determinato la durata ragionevole



della procedura fallimentare presupposta in sei anni, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detta durata può essere al massimo di sette anni, avendo applicato in proposito il decreto-legge n. 83 del 2012, modificativo della legge n. 89 del 2001, nonostante lo stesso non fosse, *ratione temporis*, applicabile al caso di specie;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano altra violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ., dell'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999, dell'art. 6, par. 1, della CEDU, dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 2-bis della legge n. 134 del 2012, nonché vizio di motivazione contraddittoria e omesso esame su fatti decisivi, per avere la Corte d'appello fatto applicazione, anche se solo in via interpretativa, della disposizione da ultimo citata - la quale effettivamente prevede che l'indennizzo non possa superare il valore della causa in relazione alla quale viene chiesto -, applicabile invece ai soli ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione;

che con il terzo e ultimo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia liquidato l'indennizzo tenendo conto del valore dei crediti ammessi



al passivo, e dunque in misura non omogenea per tutti i ricorrenti, in violazione dell'art. 3 Cost.;

che all'esame dei motivi occorre premettere che la presente controversia non è soggetta, *ratione temporis*, all'applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 134 del 2012, applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione;

che, del resto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, alle disposizioni introdotte nel 2012 non può riconoscersi natura di norme di interpretazione autentica, atteso che, se è vero che per alcuni aspetti vengono recepiti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non vi è nulla nel decreto-legge n. 83 del 2012 che possa indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, avendo anzi espressamente dettato una specifica previsione per la entrata in vigore della nuova disciplina;

che, tanto premesso, il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile per carenza di interesse, in parte infondato;



che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8468 del 2012), che la durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità, ed è elevabile fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata dalla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti;

che, nel caso di specie, se è pur vero che la Corte d'appello ha fondato la decisione sul decreto-legge n. 83 del 2012 non ancora applicabile, *ratione temporis*, nel presente giudizio, essa ha ritenuto ragionevole una durata inferiore al massimo consentito, in senso dunque indubbiamente favorevole ai ricorrenti, in capo ai quali, pertanto, non si ravvisa l'interesse all'impugnazione del decreto in relazione a tale punto;

che il motivo è invece infondato nella parte in cui i ricorrenti pretendono di far risalire l'inizio della procedura rilevante ai fini dell'equa riparazione alla dichiarazione di fallimento, atteso che correttamente la



Corte d'appello ha fatto riferimento alla data della domanda di insinuazione al passivo (Cass. n. 2207 del 2010; Cass. n. 20732 del 2011);

che il secondo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui lamenta l'errata applicazione della nuova normativa in materia di equa riparazione;

che, come detto e come disposto dall'art. 55, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, modificativo della legge n. 89 del 2001, le previsioni nello stesso contenute si applicano ai ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall'11 settembre 2012;

che, essendo stato il ricorso in questione depositato in un momento antecedente a tale data, nessuna delle nuove disposizioni può essere ad esso direttamente applicata, con la conseguenza che il decreto impugnato è errato nella parte in cui statuisce che, non potendo l'indennizzo superare il valore della causa, lo stesso deve essere liquidato nella minor somma tra la somma astrattamente riconosciuta come spettante e quella in concreto ammessa al passivo della procedura;

che priva di pregio è invece la doglianza relativa al criterio annuo di liquidazione prescelto dall'adita Corte d'appello, anche se, sul punto, occorre correggere la motivazione del decreto impugnato;



che, pur se formulato con un erroneo richiamo al decreto-legge n. 83 del 2012, poi convertito nella legge n. 134 del 2012, modificativo della legge n. 89 del 2001, *ratione temporis* non applicabile ai ricorsi proposti in data anteriore all'11 settembre 2012, il criterio liquidativo prescelto dal giudice di merito appare in linea con le soglie dettate tanto dalla giurisprudenza europea quanto da quella nazionale ;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore ad euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 17922 del 2010);



che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto di potersi discostare dagli ordinari criteri di liquidazione dell'indennizzo, adottando quello di euro 500,00 per i primi tre anni di ritardo, e quello di euro 600,00 per i successivi;

che la Corte d'appello, pur evocando il disposto dell'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 55 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie, si è attenuta ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (decisioni *Volta et autres c. Italia*, del 16 marzo 2010 e *Falco et autres c. Italia*, del 6 aprile 2010) e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, per i quali questa Corte è solita liquidare un indennizzo che, rapportato su base annua, corrisponde a circa 500,00 euro per la durata del giudizio;

che tale approdo consente di escludere che un indennizzo di 500,00 euro per i primi tre anni di ritardo e di 600,00 euro per ciascun anno successivo, possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo



dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo;

che il terzo motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento di quello precedente;

che, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo per quanto di ragione, assorbito il terzo, il decreto impugnato deve essere cassato;

che, tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;

che infatti, accertata la irragionevole durata della procedura fallimentare in anni dodici, alla liquidazione dell'indennizzo può procedersi applicando il criterio adottato dalla Corte territoriale, depurato dall'erroneo abbattimento operato con riferimento al valore della posta in gioco;

che, dunque, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di euro 6.900,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

che il Ministero deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell'Avvocato



Cosimo Luperto, dichiaratosi antistatario, nonché di quelle del giudizio di cassazione, del pari liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti MAGGIO Anselma Anna, MAGGIO Cristina, PAPADIA Giovanni, BIASCO Antonio, BIASCO Dante e GNONI Augusto, della somma di euro 6.900,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.100,00 per compensi, oltre ad euro 50,00 per esborsi e agli accessori di legge, nonché di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in euro 700,00 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell'Avvocato Cosimo Luperto, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 22 SET. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI